


Da domani in aula alla Camera la discussione del progetto di legge

Le linee di soluzione per l'aborto elaborate in un aperto confronto

Domani l'Assemblea di Montecitorio tornerà, a quasi dieci mesi di distanza, ad un importante appuntamento politico-sociale: l'esame della legge di regolamentazione dell'aborto. Vi tornerà, sulla scorta di un progetto di legge, che costituisce la sintesi unitaria di una serie di proposte di iniziativa parlamentare ed è frutto di un costruttivo confronto e di molti contributi nelle commissioni Giustizia e Sanità della Camera. Su progetto conclusivo i consensi del PCI, del PSI, del PSDI, del PRI e del PLI.

La relazione a questo punto risponde alle obiezioni di natura costituzionale e di natura sociale. La relazione a questo punto risponde alle obiezioni di natura costituzionale e di natura sociale. La relazione a questo punto risponde alle obiezioni di natura costituzionale e di natura sociale.

ne considerata in base alle art. 2 e 3. Qualora il consenso sia rifiutato o non espresso, nel caso dei primi 90 giorni la decisione è rimessa al medico.



Avanti al Parlamento manifestazione di donne per l'aborto

Risultato di molti contributi

Esso aggiunge che il gruppo DC, come altri parlamentari che non hanno visto riconosciuti i principi da essi formulati, non è tuttavia al miglioramento del testo suggerendo utili modifiche, spesso accorte. La proposta che le commissioni presentavano all'aula risulta pertanto da un lavoro collettivo ed non è certo espressione dell'opinione di una maggioranza di deputati, ma frutto di molti contributi.

Le obiezioni di natura costituzionale

La relazione a questo punto risponde alle obiezioni di natura costituzionale e di natura sociale. La relazione a questo punto risponde alle obiezioni di natura costituzionale e di natura sociale.

Questo il testo della legge

ART. 1. Lo Stato garantisce il diritto alla libertà di scelta e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela il rispetto della vita umana dal suo inizio.

ART. 2

L'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite ed è consentita nelle circostanze e nei limiti previsti dagli articoli seguenti.

ART. 3

L'ente ospedaliero o la casa di cura in cui l'intervento è stato effettuato ha il compito di inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento e della documentazione completa.

ART. 4

Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni atte ad evitare ulteriori non desiderati concepimenti e le indicazioni dei metodi contraccettivi più adatti al suo stato di salute.